Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 18 settembre 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1962, n. **2101.**

Istituzione di un Istituto d'arte in Terni con le Sezioni « Arte del legno » e « Arte dei metalli ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, concernente l'ordinamento della istruzione artistica;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 651, concernente la classifica e trasformazione di istituti e scuole d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1961 è istituito in Terni un Istituto d'arte con le sezioni: « Arte del legno » e « Arte dei metalli », e ne è approvata la pianta organica annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo a carico dello Stato — corrispondente ai tre quarti della somma complessiva necessaria per il mantenimento dell'Istituto d'arte di cui all'art. 1 — è stabilito in L. 30.750.000 (trentamilionisettecentocinquantamila). La spesa graverà sul cap. 240 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Art. 3.

E' fatto obbligo al comune di Terni di provvedere ai locali e alla loro manutenzione, nonchè alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e della forza motrice per i laboratori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1962

GRONCHI

BOSCO — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 112. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Terni

Sezioni: Arte del legno; Arte dei metalli

Insegnamenti o gruppi d'insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Insegnante di religione	—	1	—
3. Insegnante di lingua italiana, storia, geografia ed educazione civica	1	—	In tutte le classi
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia, geografia ed educazione civica
5. Insegnante di matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Insegnante di scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di tecnologia
7. Insegnante di disegno geometrico, architettonico e prospettiva	1	—	In tutte le classi
8. Insegnante di disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
9. Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi
10. Insegnante di tecnologia	—	1	—
11. Insegnante per la lavorazione artistica del legno, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Insegnante per la lavorazione artistica dei metalli, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13. Insegnante d'arte applicata per la ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
14. Insegnante d'arte applicata per la tarsia	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
15. Insegnante d'arte applicata per l'intaglio	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16. Insegnante d'arte applicata per la fonderia artistica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17. Insegnante d'arte applicata per il ferro	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
18. Insegnante d'arte applicata per il cesello e lo sbalzo	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
19. Insegnante d'arte applicata per gli smalti	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
20. Segretario economo	1	—	—
21. Applicato di segreteria	1	—	—
22. Bidelli	2	1	—

N.B. — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1962, n. **2102**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero Club di Savona.

N. 2102. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Aero Club di Savona e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1963, n. **1210**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, ad acquistare un appezzamento di terreno, sito in Pontedera.

N. 1210. Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare dall'Istituto autonomo delle case popolari di Pisa, un'area edificabile sita in Pontedera di mq. 70 al prezzo di lire 70.000, come da atto notarile dott. Gazzilli Italo di Roma in data 11 luglio 1962, repertorio n. 26142.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1963, n. **1211**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Francesco d'Assisi, nella città di Macerata.

N. 1211. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Macerata in data 6 gennaio 1962, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 1° giugno 1962 e del 10 marzo 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Francesco d'Assisi, nella città di Macerata.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 27. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1963, n. **1212**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Martino, sita in località Pietreto della frazione di San Martino di Parrana del comune di Collesalvetti (Livorno).

N. 1212. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Martino, sita in località Pietreto della frazione di San Martino di Parrana del comune di Collesalvetti (Livorno).

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1963, n. **1213**.

Erezione in ente morale dell'Istituto servizio sociale case per lavoratori, con sede in Roma.

N. 1213. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto servizio sociale case per lavoratori, con sede in Roma, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1963, n. **1214**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Porta, sita nel comune di Lecce.

N. 1214. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Porta, sita nel comune di Lecce.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 28. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera sita nel territorio del comune di Pineto (Teramo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Teramo per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze dell'11 ottobre 1961 e del 18 ottobre 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera del comune di Pineto degli Abruzzi;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Pineto (Teramo);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con le sue lussureggianti pinete, i caratteristici promontori, i pianori ricchi di vegetazione tipicamente mediterranea ed alberi che arrivano, in alcuni punti, a pochi metri dalla linea della battigia,

costituisce un insieme di incantevoli quadri naturali offrendo, inoltre, al pubblico e specie a chi percorre la Strada statale Adriatica il godimento di meravigliosi ed estesissimi panorami sul mare, sugli arenili e su i frastagliati profili costieri;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di Pineto, delimitata nel modo che segue: il mare Adriatico, la linea di demarcazione del confine del comune di Pineto con il comune di Silvi, indi il confine stesso fino alla intersezione con il limite della zona di occupazione a valle, della linea ferroviaria delle Ferrovie dello Stato, indi il limite medesimo fino all'intersezione con la sponda destra del torrente Calvano, indi dalla sponda medesima sino all'altezza della costruenda strada di piano edilizio posta all'altezza della casa di proprietà Di Girolamo esclusa; indi dal prolungamento dell'asse del sentiero medesimo sino all'intersezione dell'asse del sentiero che corre perpendicolare alla Strada statale 16 all'altezza della progressiva km. 425 + 200 in località Villa Fiumosa indi dall'asse del sentiero medesimo sino al mare, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Dalle zone del comune di Pineto compreso entro i limiti sopra descritti debbono escludersi i terreni contraddistinti dai mappali foglio n. 32, part. n. 11 e foglio n. 26, part n. 92, già vincolate ai sensi dell'art. 1 numeri 1-3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (decreto ministeriale del 24 settembre 1954, notificato il 4 ottobre, trascritto nei registri immobiliari di Teramo il giorno 14 ottobre 1954, modello 60, vol. 789, n. 7357 e mod. 63, vol. 789, n. 6437).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Teramo.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di Pineto provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 maggio 1963

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
SCARASCIA

Il Ministro per la marina mercantile
DOMINEDÒ

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Teramo

Verbale n. 3 della seduta dell'11 ottobre 1961

Oggi undici ottobre millenovecentosessantuno, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Teramo, si è riunita la Commissione provinciale di Teramo per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) SILVI, PINETO, ROSETO, GIULIANOVA, TORTORETO Zone costiere di protezione di bellezze naturali e panoramiche.

Sono presenti

Il presidente dott. Muzio Muzi; il vice presidente prof. Guglielmo Matthiae; l'ing. Sigismondo Montani; l'ing. Manetta Carlo; il dott. Mantovani; il commissario straordinario di Giulianova; il rappresentante del comune di Pineto; il sindaco del comune di Roseto; il rappresentante del comune di Silvi;

assente giustificato il presidente dell'Ente provinciale del turismo; assente il sindaco del comune di Tortoreto.

Assume le funzioni di segretario il geom. Luigi Lucchese dell'Amministrazione provinciale.

Alle ore 11 constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

Dopo ampia discussione, la Commissione provinciale decide di effettuare un sopraluogo presso i Comuni interessati e sopracitati per il giorno 18 ottobre alle ore 9, con appuntamento presso la sede del municipio di Silvi.

A sopraluogo effettuato, la Commissione stessa riunirà presso la sede dell'Amministrazione provinciale, nelle prime ore del pomeriggio dello stesso giorno.

La discussione viene quindi esaurita alle ore 13 per cui il sig. presidente dichiara sciolta la seduta.

Il presidente: dott. Muzio MUZI

Il segretario: L. LUCCHESE

(8169)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1963.

Iscrizione nella tariffa di vendita italiana della sigaretta di marca estera Muratti's Ariston.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;
Vista la legge 11 aprile 1959, n. 137;
Vista la legge 21 ottobre 1960, n. 1314;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592;
Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro in data 26 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1962, registro n. 8 Monopoli, foglio n. 106, e successive modificazioni;
Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di una sigaretta di marca estera nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592, la seguente sigaretta di marca svizzera è inquadrata nel prezzo di tariffa a fianco indicato:

Muratti's Ariston, Lit. 20.000 il kg. convenzionale.

E' radiata dalla tariffa la sigaretta Muratti's Ariston di produzione olandese iscritta a Lit. 20.000 + dazio.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 agosto 1963

Il Ministro per le finanze MARTINELLI

Il Ministro per il tesoro COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1963
Registro n. 14 *Monopoli, foglio n.* 380. — MONACELLI

(8059)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1963.

Rinnovazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova » e ne è stato approvato lo statuto, e 9 luglio 1958, n. 836, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1960, riguardante la nomina per un triennio, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto Collegio, ai sensi dell'art. 14 dello statuto:

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, è composto come segue:

Membri effettivi:

Gangemi dott. Federico, in rappresentanza del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente.

Gaeta dott. prof. Dante, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Seneghini rag. Dalmato, in rappresentanza del comune di Genova;

Franzetti Franco, in rappresentanza della provincia di Genova;

Cenni avv. Luciano, in rappresentanza della Camera di Commercio, industria e agricoltura di Genova.

Membri supplenti:

Aiello dott. Ercole, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Boero dott. Federico Mario, in rappresentanza degli enti fondatori.

Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(8163)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1963.

Sostituzione di un membro nella Commissione per il controllo dei prodotti ortofrutticoli e agrumari soggetti alla disciplina del marchio nazionale.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 1963, n. 157, concernente la costituzione della Commissione per il controllo dei prodotti ortofrutticoli e agrumari soggetti alla disciplina del marchio nazionale;

Vista la lettera n. 7246 del 2 settembre 1963 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile con la quale viene designato l'ispettore di 1ª classe delle Ferrovie dello Stato dott. Ferruccio Battaglini a far parte della predetta Commissione in sostituzione del dott. Giovambattista Ruzzi, collocato a riposo;

Decreta:

L'ispettore di 1ª classe delle Ferrovie dello Stato dott. Ferruccio Battaglini è chiamato a far parte della Commissione per il controllo dei prodotti ortofrutticoli e agrumari soggetti alla disciplina del marchio nazionale in rappresentanza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in sostituzione del dott. Giovambattista Ruzzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

(8130)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1963.

Approvazione di alcune condizioni speciali di polizza, presentate dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali relative alle prestazioni previste durante il periodo di carenza nelle assicurazioni ordinarie stipulate senza visita medica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni speciali di polizza presentate dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano, relative alle prestazioni previste durante il periodo di carenza nelle assicurazioni ordinarie stipulate senza visita medica.

Roma, addì 12 settembre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(8165)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina della Commissione affiancante l'opera del commissario governativo del Consorzio di miglioramento fondiario «Tergola Muson», con sede in Camposampiero (Padova).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 9377, in data 6 agosto 1963, ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per coadiuvare l'opera del commissario governativo del Consorzio di miglioramento fondiario «Tergola Muson», con sede in Camposampiero (Padova), è stata nominata una consulta composta dai signori:

Garbin avv. Antonio, presidente;

Riondato cav. Antonio, Buggin Cesare, Angeli cav. Attilio, Dalla Costa dott. Aldo Fortunato e Prisco Guerrino, membri.

(8093)

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario Roverè della Luna, con sede in Roverè della Luna, (Trento) e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1963, registro n. 14, foglio n. 145, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario «Roverè della Luna», con sede in Roverè della Luna (Trento), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Girardi Giovanni, Bolner Giuliano, Casatta Giuseppe, Ferrari Ezio, Ferrari Livio, Kaswalder Silvio e Preghenella Germano.

(8092)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del territorio a sud di Mantova, con sede in Mantova.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11650, in data 6 settembre 1963, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del territorio a sud di Mantova, con sede in Mantova, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 24 giugno 1963.

(8142)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Terre Vecchie, con sede in Ferrara

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11592, in data 6 settembre 1963, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Terre Vecchie, con sede in Ferrara, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 14 giugno 1963.

(8143)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Agro cervignanese, con sede in Udine

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11700, in data 11 settembre 1963, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Agro cervignanese, con sede in Udine, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 24 maggio 1963.

(8180)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica grossetana, con sede in Grosseto

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11816, in data 6 settembre 1963, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica grossetana, con sede in Grosseto, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 12 luglio 1963.

(8141)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Tagliamento, con sede in Udine

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11524, in data 11 settembre 1963, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Tagliamento, con sede in Udine, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 22 maggio 1963.

(8177)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Stella, con sede in Udine

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11876, in data 11 settembre 1963, è stato approvato con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Stella, con sede in Udine, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 11 giugno 1963.

(8178)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Corno, con sede in Udine

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11374, in data 11 settembre 1963, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Corno, con sede in Udine, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 4 maggio 1963.

(8179)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Tiel-Mondina, con sede in Udine

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11472, in data 11 settembre 1963, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Tiel-Mondina, con sede in Udine, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 9 maggio 1963.

(8181)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica aquileiense, con sede in Udine

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11525, in data 11 settembre 1963, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica aquileiense, con sede in Udine, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 16 maggio 1963.

(8182)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Boscat, con sede in Udine

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11699, in data 11 settembre 1963, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Boscat, con sede in Udine, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 22 maggio 1963.

(8183)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti in data 20 luglio 1963, registro n. 51, foglio n. 23, è stato respinto il ricorso straordinario 10 maggio 1961 della professoressa Gemma Todisco Annunziata, avverso il provvedimento ministeriale 22 dicembre 1960 con il quale veniva respinta l'istanza in data 15 marzo 1960 della citata docente.

(8170)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti in data 20 luglio 1963, registro n. 51, foglio n. 23, è stato respinto il ricorso straordinario 18 ottobre 1959 prodotto dalla professoressa Vento Maimone Eugenia avverso il provvedimento 16 ottobre 1959, con il quale la Commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, della provincia di Messina aveva, a sua volta, respinto il ricorso 8 agosto 1959 prodotto dalla suddetta insegnante al fine di ottenere una rettifica del punteggio attribuitole nella graduatoria provinciale degli aspiranti all'insegnamento di filosofia e pedagogia.

(8171)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1962, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sindaco del comune di Salò, contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 8 aprile 1958 sulla zona costiera del lago di Garda, sita nell'ambito dei comuni di San Felice del Benaco, Salò e Roè Volciano.

(8172)

Vacanza della cattedra di « Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura » presso la Facoltà di architettura della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di architettura dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8221)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 177

Corso dei cambi del 16 settembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,70	622,16	622,21	622,20	622,10	621,13	622,20	622,10	622,13	622,15
$ Can.	574,96	576,10	576,25	576,15	574,60	573,89	576,15	575,80	575,90	576 —
Fr. Sv.	144,06	144,18	144,185	144,1875	144,05	143,93	144,195	144,15	144,16	144,20
Kr. D.	90,07	90,15	90,15	90,17	89,95	89,95	90,16	90,10	90,15	90,17
Kr. N.	86,90	86,94	86,94	86,94	86,92	86,79	86,935	86,90	86,93	86,95
Kr. Sv.	119,69	119,825	119,82	119,835	119,70	119,59	119,83	119,75	119,80	119,83
Fol.	172,25	172,63	172,62	172,61	172,35	171,95	172,64	172,50	172,58	172,60
Fr. B.	12,46	12,647	12,475	12,4715	12,4675	12,45	12,47	12,45	12,47	12,475
Franco francese	126,89	126,97	126,98	126,9825	126,95	126,76	126,99	126,90	126,95	126,97
Ls.	1739,34	1740,50	1740,70	1740,55	1740,25	1737,55	1740,55	1740,30	1740,35	1740,50
Dm. occ.	156,20	156,32	156,36	156,3375	156,25	155,99	156,34	156,30	156,32	156,30
Scell. Austr.	24,07	24,12	24,11	24,115	24,05	24,07	24,1135	24,10	24,11	24,12
Escudo Port.	21,68	21,70	21,70	21,70	21,70	21,65	21,69	21,65	21,70	21,70

Media dei titoli del 16 settembre 1963

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	107,775
Redimibile 3,50 % 1934	88,725
Id 3,50 % (Ricostruzione)	84,325
Id 5 % (Ricostruzione)	96,675
Id 5 % (Riforma fondiaria)	93,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,30
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	100,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,60
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 settembre 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,20
1 Dollaro canadese	576,15
1 Franco svizzero	144,191
1 Corona danese	90,165
1 Corona norvegese	86,937
1 Corona svedese	119,832
1 Fiorino olandese	172,625
1 Franco belga	12,471
1 Franco francese	126,986
1 Lira sterlina	1740,55
1 Marco germanico	156,339
1 Scellino austriaco	24,114
1 Escudo Port.	21,695

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 178

Corso dei cambi del 17 settembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA .	622,20	622,23	622,30	622,25	622,25	622,20	622,20	622,10	622,20	622,25
$ Can.	576,15	576,50	576,50	576,75	574,60	576,15	576,75	576 —	576,15	576,25
Fr. Sv.	144,18	144,20	144,21	144,21	144,15	144,19	144,18	144,15	144,18	144,20
Kr. D. . .	90,17	90,17	90,15	90,15	89,95	90,16	90,14	89,15	90,17	90,15
Kr. N. . .	86,94	86,94	86,96	86,95	86,92	86,94	86,91	86,90	86,94	86,95
Kr. Sv. . .	119,83	119,835	119,84	119,86	119,70	119,83	119,835	119,80	119,83	119,85
Fol. . .	172,61	172,62	172,64	172,61	172,35	172,62	172,585	172,60	172,61	172,62
Fr. B. .	12,47	12,47	12,4755	12,4725	12,4675	12,47	12,47	12,45	12,47	12,475
Franco francese	126,98	126,98	126,98	127 —	127 —	126,99	126,965	126,90	126,98	126,98
Ls	1740,55	1740,50	1740,70	1740,65	1740,70	1740,55	1740,30	1740,50	1740,55	1740,35
Dm. occ.	156,33	156,32	156,34	156,3175	156,25	156,34	156,285	156,30	156,33	156,30
Scell. Austr.	24,11	24,11	24,11	24,1125	24,05	24,11	24,1115	24,10	24,11	24,11
Escudo Port. .	21,70	21,70	21,70	21,71	21,70	21,69	21,69	21,65	21,70	21,70

Media dei titoli del 17 settembre 1963

Rendita 5 % 1935 .	107,85
Redimibile 3,50 % 1934	88,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964) .	100,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965) . .	100,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1966) . .	100,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968) .	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,40
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966) .	100,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 settembre 1963

1 Dollaro USA	622,225
1 Dollaro canadese	576,75
1 Franco svizzero	144,195
1 Corona danese	90,145
1 Corona norvegese	86,93
1 Corona svedese .	119,847
1 Fiorino olandese .	172,597
1 Franco belga .	12,471
1 Franco francese	126,982
1 Lira sterlina	1740,475
1 Marco germanico	156,301
1 Scellino austriaco	24,112
1 Escudo Port. . . .	21,70

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 mod. 241 D.P. — Data: 9 aprile 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Pescara — Intestazione: De Luca Guerino, nato a Manoppello (Pescara) il 12 novembre 1914 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 125 mod. 241 D.P. — Data 13 novembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinicale della tesoreria di Trapani — Intestazione: Maltese Marianna, nata a Marsala il 2 marzo 1909 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 mod. 241 D.P. — Data 16 novembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Lecce: Intestazione: Manta Irma, nata ad Aradeo il 16 giugno 1903 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 899 mod. 243 D.P — Data 10 gennaio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, Sezione di Napoli — Intestazione: Fabbricatore Pietro, nato a Napoli il 4 giugno 1913 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 600.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 mod. 241 D.P. — Data 4 marzo 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Savona — Intestazione: Mighetto Paolo, nato a Refrancore (Asti) il 13 dicembre 1891 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 7 — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1571 mod. 241 D.P. — Data: 25 febbraio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Napoli — Intestazione: Epifania Florindo, nato a Napoli il 26 gennaio 1934 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 31.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 371 mod. Cambio Red. — Data: 18 febbraio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Trapani — Intestazione: Ditta Vito fu Giuseppe, nato a Paceco (Trapani) il 28 agosto 1900 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 145.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 settembre 1963

Il direttore generale: GRECO

(8190)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE - NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di San Marco dei Cavoti

Con decreto provveditoriale n. 46129, in data 12 settembre 1963, è stato approvato, il piano di zona del comune di San Marco dei Cavoti, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(8191)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Ariete Laurentino », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 settembre 1963, i poteri conferiti al prof. Carlo Gualtieri, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Ariete Laurentino », con sede in Roma, sono stati prorogati dal 7 settembre 1963 al 7 gennaio 1964.

(8189)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 6 *luglio* 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1963
registro n. 57, *foglio n.* 21

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 2 ottobre 1942, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1942, registro n. 41 Guerra, foglio n. 221, Bollettino ufficiale 1942, dispensa 125, pagina 10298.

Giammarco Ezio di Panfilo e di Martinis Antonietta, da Sulmona (L'Aquila), soldato carrista Cp. autocarri armati « Gondar ». Il nome viene così rettificato: Concezio.

Decreto presidenziale 10 febbraio 1953, Bollettino ufficiale 1953, dispensa 11, pagina 1049.

Giorgietti Carlo di Ruggero e di Galassi Assunta, da Savigliano sul Rubicone (Forlì), classe 1911, sottotenente art. cpl. 11° Raggruppamento di C. d'Armata. Il cognome viene così rettificato: Giorgetti. Inoltre il luogo di nascita è: Savignano sul Rubicone.

Decreto luogotenenziale 11 novembre 1917, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 83, pagina 6872.

Lingua cav. Carlo, da Torino, maggiore Comando 28ª Divisione, viene rettificato in: Lingua Gazzoli Carlo, nato a Napoli il 19 ottobre 1880.

Regio decreto 4 maggio 1925. Bollettino ufficiale 1925, dispensa 23, pagina 1344.

Lignua cav. Carlo, da Torino, maggiore 28ª Divisione, viene rettificato in: Lingua Gazzoli Carlo, nato a Napoli il 19 ottobre 1880.

Regio decreto 16 novembre 1919, Bollettino ufficiale 1919, dispensa 109, pagina 6551.

Meloni Nicolò, da Boara Polesine (Rovigo), sottotenente 2° Reggimento art. Pesante campale, 9° Gruppo O.P.C. 28ª batteria. Il luogo di nascita è: Cagliari.

Regio decreto 11 aprile 1940, Bollettino ufficiale 1941, dispensa 59, pagina 3972.

Silvestri Gaspare fu Michele e di Longo Laura, nato a Palermo il 30 aprile 1910, tenente cpl. del XXXVII Btg. coloniale. Il cognome viene così rettificato: Silvestri Amari.

(8146)

Annullamento decreto di perdita di ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 6 *luglio* 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1963
registro n. 57, *foglio n.* 20

Pellegrinotti Ettore, da Venezia, classe 1892, distretto Venezia, soldato in congedo.

Il regio decreto 13 novembre 1931 nella parte riguardante la perdita della medaglia di bronzo al valor militare disposta nei riguardi del Pellegrinotti è annullato e considerato come non avvenuto.

(8144)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale 30 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1963, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 227, in conformità al parere del Consiglio di Stato 9 maggio 1963, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 1° febbraio 1962 dall'avv. Romano Giuseppe Vittorio di Reggio Calabria, avverso la deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato di Reggio Calabria in data 7 agosto 1961, con la quale il ricorrente venne fatto oggetto di mozione di sfiducia e, mediante votazione, sostituito nella carica di presidente della Commissione stessa dal sig. Ciancia Giuseppe.

(8173)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1963, registro n. 8, foglio n. 391, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal sig. De Santi Nicola, in data 28 luglio 1962, avverso la deliberazione n. 482 del 25 maggio 1962, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari gli ha negato l'iscrizione nel ruolo ordinario degli agenti di affari in mediazione della provincia di Bari.

(8174)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche occorrenti per la sistemazione della marrana di Prima Porta e dei suoi affluenti, dalla confluenza con il Tevere fino al limite di influenza del rigurgito delle massime piene del fiume Tevere.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 24 luglio 1963, n. 2635, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1963, registro n. 35 Lavori pubblici, foglio n. 268, sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione della marrana di Prima Porta e dei suoi affluenti, dalla confluenza con il Tevere fino al limite di influenza del rigurgito delle massime piene del fiume Tevere, ed interessanti gli immobili ricadenti nel perimetro delimitato nella corografia 7 dicembre 1962, in scala 1:25.000, redatta dall'Ufficio speciale del Genio civile per il Tevere e per l'agro romano, che fa parte integrante del medesimo decreto.

(8133)

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bolzano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 10095, in data 10 settembre 1963, è stata prorogata fino al 20 novembre 1963 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano, affidata al dott. Marcello D'Amico.

(8134)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

SEGRETARIATO GENERALE

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a quattro posti di consigliere nel ruolo del personale direttivo del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

Le prove scritte del concorso pubblico a quattro posti di consigliere nel ruolo del personale direttivo del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, indetto con il decreto n. 38-*bis* del 25 febbraio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 4 marzo 1963, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo del Quirinale (piazza del Quirinale) nei giorni 10, 11, 12, 14 e 15 ottobre 1953, con inizio alle ore 8,30.

(8202)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami ad otto posti di vice segretario in prova

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1963, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 209, con il quale è stato indetto un concorso per esami a otto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei Servizi informazioni e proprietà letteraria artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Vista la lettera del Ministero della pubblica istruzione, n. 13365 del 22 agosto 1963, con cui vengono designati i professori Deliperi Costanzo Antonio e Scalzo Antonio, entrambi ordinari di materie giuridiche ed economiche, come membri della Commissione stessa;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami ad otto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei Servizi informazioni e proprietà letteraria artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con decreto presidenziale 14 marzo 1963, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Padellaro dott. Giuseppe, direttore generale.

Membri:

Deliperi prof. Costanzo Antonio, ordinario di materie giuridiche ed economiche presso l'Istituto techico commerciale «Pantaleoni» di Roma;

Scalzo prof. Antonio, ordinario di materie giuridiche ed economiche presso l'Istituto tecnico commerciale «Leonardo da Vinci» di Roma;

Lavorato dott. Domenico, direttore di sezione;

Amoia dott. Francesco, direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottore Giovanni Mammuccari, consigliere di 1ª classe.

Spetta agli indicati componenti la Commissione esaminatrice, il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 agosto 1963

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*: MAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1963
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 97. — CESSARI

(8113)

CORTE DEI CONTI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1963, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la nota n. 32795, in data 9 agosto 1963, del Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con la quale l'ispettore principale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dottor ing. Carlo Alpestri è stato designato per la nomina a membro aggiunto della Commissione esaminatrice del concorso sopracitato;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti è costituita come segue:

Presidente:

Capitanio rag. Mario, direttore capo di segreteria della Corte dei conti.

Membri:

Pasquariello geom. Michele, direttore di revisione di prima classe della Corte dei conti;

Pifferi dott. Cesare, direttore di revisione di prima classe della Corte dei conti;

Forino dott. Lodovico, direttore di revisione di prima classe della Corte dei conti;

Rossi Marcelli rag. Mario, direttore di segreteria di prima classe della Corte dei conti.

Membro aggiunto per la prova pratica di idoneità tecnica alla conduzione di autoveicoli:

Alpestri dott. ing. Carlo, ispettore principale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Segretario:

Finizio Renato, revisore della Corte dei conti.

Spetta agli indicati componenti la Commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1963

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1963
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 91. — CESSARI

(8156)

Integrazione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 29 agosto 1962.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1962, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il decreto in data 16 febbraio 1963, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto, e quello in data 26 giugno 1963, con il quale il consigliere della Corte dei conti dott. Romolo Sartori è stato nominato membro della Commissione medesima in sostituzione del consigliere della Corte dei conti dott. Giovanni Freddi;

Considerato che alcuni candidati al concorso in parola hanno fatto richiesta di sostenere la prova facoltativa di lingue straniere (francese, inglese, spagnola) prevista dal programma degli esami;

Considerata, pertanto, la necessità di integrare la Commissione esaminatrice con la nomina di tre docenti per le lingue medesime;

Vista la lettera di designazione del Ministero della pubblica istruzione in data 7 agosto 1963, n. 12778;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto 29 agosto 1962, è integrata, per lo svolgimento delle prove orali, come segue:

Puccio prof. Guido, per la lingua inglese;
Piattelli prof. Elio, per la lingua francese;
Muccinelli Cavalieri prof. Tullia, per la lingua spagnola.

Spetta ai sopraindicati componenti la Commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1963

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1963
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 89. — CESSARI

(8158)

Conferma nell'incarico del presidente della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 29 agosto 1962.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 4 del relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto, in data 16 febbraio 1963, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto in data 29 agosto 1962;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 18 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1963, registro n. 288 pensioni civili, foglio n 222, con il quale il procuratore generale della Corte dott. Giovanni Amatucci, presidente della sopraindicata Commissione esaminatrice è stato collocato a riposo a decorrere dal 26 agosto 1963;

Considerata la necessità di confermare nel sopracitato incarico il dott. Amatucci;

Decreta:

Il dott. Giovanni Amatucci, collocato a riposo, nella qualità di procuratore generale della Corte dei conti, a decorrere dal 26 agosto 1963, è confermato nell'incarico di presidente della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto in data 29 agosto 1962.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 26 agosto 1963

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1963
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 90. — CESSARI

(8157)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Concorso per esami a sessanta posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del Genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a sessanta posti d'ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (via Monzambano, n. 10, Roma) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali; ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del diploma di laurea in ingegneria, l'Università che lo ha rilasciato nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito e se abbia superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione; ovvero se sia stato provvisoriamente abilitato a norma delle vigenti disposizioni.

I candidati appartenenti ai territori annessi al territorio dello Stato con leggi 26 settembre 1920, n. 1312 e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione 6ª, parte terza del Trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, devono dichiarare se alla data di annessione fossero in possesso del titolo d'ingegnere civile autorizzato e dell'attestato del secondo esame di Stato conseguito in un Politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'ultimo esame di Stato delle scuole superiori di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) le lingue straniere, tedesca o inglese, di cui abbia conoscenza dichiarando se intenda o meno sostenere le prove scritte.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che in caso contrario, verranno, per legge dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 3, punto 6, comma secondo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 3.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero essere stati provvisoriamente abilitati.

I candidati appartenenti ai territori annessi al regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1312 e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione 6ª, parte terza del Trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulta che alla data di annessione dei vecchi territori al regno erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) titolo d'ingegnere civile autorizzato;

b) attestato del secondo esame di Stato conseguito in un Politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'ultimo esame di Stato delle scuole superiori di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti:

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra o per servizio, o mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di invalido o mutilato per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, il limite massimo di età è aumentato nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti degli assistenti volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragione di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè non sia superato il 40° anno di età;

VI) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 2 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 5.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 6.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie elencate nel programma che fa parte integrante del presente decreto

Inoltre, tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese. I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di sostenere anche l'esame scritto di lingua tedesca o inglese, ne sosterranno la prova nello stesso giorno mediante traduzione in italiano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove date nelle lingue suddette la Commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che, in ogni caso non può superare un ventesimo.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esso.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale, sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale nonchè dal coefficiente assegnato per le prove di lingua straniera.

Art. 8.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti:

a) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

b) passaporto;

c) porto d'armi;

d) tessera postale;

e) patente di guida;

f) carta d'identità;

g) fotografia applicata su carta bollata da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Alla Commissione sarà aggregato, con voto consultivo un professore insegnante per ciascuna delle lingue tedesca ed inglese, qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di voler sostenere la relativa prova facoltativa di tali lingue o di una di esse.

Le funzioni di segretario saranno disimpegate da un impiegato delle carriere direttive dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'Azienda Nazionale Autonoma Strade entro quindici giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengono necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra o assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare 1922 in carta bollata da L. 200. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 200 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana; tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 200;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 247, del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 200;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93 a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od-6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti di armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata in carta semplice dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido;

g) i mutilati e gli invalidi di servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (Modello 69-*ter*);

h) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18, o, per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale e nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato in carta bollata da L. 200, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta semplice del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alla risultanze anagrafiche e dello stato civile;

l) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedova o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o

nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200;

o) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 200;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 200;

r) i coniugati e i vedovi con prole, lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 12.

La graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma strade a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale della laurea in ingegneria o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 200, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Coloro che hanno conseguito la laurea in ingegneria in data posteriore al 31 dicembre 1923 e che comunque, non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 326 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, dovranno inoltre presentare il diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione d'ingegnere ai sensi del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51 e successive proroghe.

I candidati appartenenti ai territori annessi allo Stato con le leggi 26 settembre 1920, n. 1312 e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione 6ª, parte terza, del Trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, debbono presentare uno dei seguenti titoli:

a) titolo d'ingegnere civile autorizzato;

b) attestato di secondo esame di Stato conseguito in un Politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'esame di Stato della Scuola governativa superiore di agronomia di Vienna e delle scuole superiori montanistiche;

4) certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 200, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e dovrà contenere l'esplicita indicazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado dell'invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200 una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero, dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione d'indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) del precedente art. 12 e della lettera r) dell'art. 11 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 12.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 14.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma strade dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Azienda nazionale autonoma strade e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 16.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 17.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 13 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 18.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale tecnico della carriera direttiva.

Art. 19.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 20.

Programma d'esame

1) Viabilità:

a) caratteristiche geometriche dell'asse stradale e dei piano viabile con riguardo anche alla circolazione (resistenze al moto, aderenza, pendenze fondamentali per autocarri ed autovetture, raccordi plano-altimetrici, curve di transito, larghezza sede stradale, allargamento in curva sagoma, andamento dei cigli, distanza di visibilità);

b) volume di traffico e capacità di una strada, rilevamenti del traffico, aree di manovre, intersezioni elementari isole direzionali, correnti di traffico e loro incanalamento;

c) problemi interessanti il traffico (sistemazioni d'incroci sfalsati e raso accessi alle autostrade, segnaletica verticale ed orizzontale, parcheggi nei centri urbani;

d) circolazione urbana ed extraurbana, statistiche periodiche della circolazione in una Provincia, in una Regione e nella Nazione;

e) tracciamento planimetrico ed altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali, comunali e di autostrade, costruzione del corpo stradale, computo metrico e movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

f) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, ferro, cemento armato e precompresso e legname) Sistemi di centinatura, fondazioni, gallerie;

g) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

h) rilevamenti di terreni, strumenti relativi;

i) sovrastrutture (sottofondi, fondazioni, trattamenti superficiali e a penetrazione, pavimentazioni in conglomerato cementizio e bituminoso, pavimentazioni in pietra, in asfalto, in gomma, ecc., marciapiedi, calcolo delle pavimentazioni in relazione ai carichi transitanti);

l) fondazioni in terra (stabilizzazione granulometrica e con leganti);

m) prove sui materiali stradali e sulle terre;

n) manutenzione ordinaria e straordinaria del corpo stradale della pavimentazione, delle segnalazioni, delle alberature e degli annessi

2) Opere idrauliche:

a) idrografia fisica ed idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginatura.

3) Elettrotecnica:

nozioni generali sugli impianti di protezione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

4) Edilizia:

a) edifici pubblici e case di abitazione civile, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni:

b) progettazioni di particolari costruzioni riguardanti le strade, le autostrade ed i loro utenti (case cantoniere, auostelli, hotels, stazioni di servizio e di ristoro, autorimesse, centri di manutenzione, parcheggi, piazzuole di sosta e di riposo).

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

5) Materiale da costruzione:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

6) Macchine:

Macchinario stradale (Buldozer, Angledozer, ruspe, livellatrici, escavatori, mezzi costipanti, frantoi, impianti per conglomerati, finitrici, macchine spazzaneve a turbina e a fresa, soffiatori, autobotti, autocisterne, scarificatori, rulli compressori a vapore e a nafta, distributrici di bitume).

7) Fisica tecnica:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di ventilazione con speciale riguardo alle gallerie stradali.

8) Legislazione:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici. Codice della strada, nozioni elementari di statistica.

9) Lingua francese:

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 2 settembre 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1963
Registro n. 6 *A.N.A.S., foglio n.* 64

(8103)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, nonchè di quella dei vincitori, del concorso per esame speciale a settantuno posti di consigliere di 3ª classe in prova, nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, riservato al personale della carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella parte II del Bollettino ufficiale n. 29, in data 18 luglio 1963 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1963, registro n. 35, foglio n. 139, che approva la graduatoria di merito, nonchè quella dei vincitori, del concorso per esame speciale a settantuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo della Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, riservato al personale della carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1962.

(8194)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.